Risarcimento danni per molestie telefoniche



La legge italiana prevede che si possa ottenere un risarcimento danni per molestie telefoniche se si è vittime di ripetute telefonate vessatorie. Le motivazioni nascoste dietro a ripetute e insistenti telefonate sono innumerevoli. Si pensi alle questioni sentimentali, ma anche a quelle legate ai debiti per non parlare di tutte quelle pubblicitarie. Questi sono solo alcuni esempi, ma la situazione è indubbiamente variegata e le possibilità di fare delle molestie telefoniche numerose. Quello che accomuna ognuna di queste motivazioni è che la legge punisce chi molesta telefonicamente in sede penale e chi è vittima di molestie telefoniche ha diritto a ottenere un risarcimento danni per quanto patito.

Risarcimento danni per molestie telefoniche, cosa prevede la legge

La legge italiana punisce chi arreca molestia o disturbo alle persone, questo è previsto dall'art. 660 del Codice Penale. Per far sì che questo reato sussista anche per via telefonica, la Giurisprudenza ha chiarito che il comportamento deve essere insistente e reiterato nel tempo. Questo significa che non sono sufficienti pochi squilli di telefono concentrati in qualche ora, ma vi deve essere una vera e propria insistenza invadente e petulante, tale da arrecare un danno alla sfera

privata di chi la subisce. Se si dovesse riuscire a dimostrare questa insistenza, si avrà diritto a un risarcimento danni per quanto subito a causa delle molestie telefoniche.

Risarcimento danni per molestie telefoniche, ecco come calcolarlo

Per riuscire a quantificare l'ammontare del risarcimento danni per aver subito delle molestie da telefonate indesiderate, si dovrà tenere conto di due aspetti.

1 Innanzitutto quanto a lungo queste telefonate sono durate nel tempo.

2 In seguito dei danni alla salute psichica subiti dalla vittima. O meglio dei danni che la vittima riesce a provare tramite certificato medico.

E' però utile specificare che, secondo una sentenza del Giudice di Pace di Taranto, nello specifico la n. 2949/13, il danno alla tranquillità quotidiana si può anche presumere senza il bisogno di prove specifiche. Nelle molestie telefoniche, sempre secondo quanto detto nella sentenza, bisogna quindi risarcire il danno non patrimoniale che consiste nella sofferenza psichica derivante dall'ansia procurata alla vittima. Si può affermare che, in base a quella che è l'esperienza comune, la condotta del molestatore è di per sé sufficiente a determinare un danno, che quindi non necessita di essere dimostrato nel suo ammontare specifico, perché si può anche presumere. Questo vuol dire che se le telefonate sono state numerose e reiterate nel tempo, il danno subito si può presumere senza il bisogno di certificati medici

che lo dimostrino.

Risarcimento danni, ecco come funziona:

Per poter chiedere risarcimento danni devono sussistere questi punti imprescindibili:

- Si deve aver subito un danno.
- Vi deve essere un comportamento scorretto o illegittimo di una persona o un ente.
- Deve esistere un nesso causale tra il comportamento scorretto e il danno subito.
- Si deve poter provare che il nesso causale tra comportamento e danno sia effettivo.

Il consiglio, per chi sia stato vittima di molestie telefoniche e voglia chiedere un risarcimento danni è quello di rivolgersi a un avvocato per poter far valere al meglio i propri diritti.

Dott. Claudio Bonato www.alassistenzalegale.it

Risarcimento danni per molestie telefoniche

Hanno parlato di noi

CORRIERE DELLA SERA

la Repubblica

Il Sole 24 ORE

il Giornale

ItaliaOggi

Libero Quotidiano.it

fanpage.it

PANORAMA

TGCOM24

TG5

Rai News 24

Rai 1

Rai 2

Rai 3

Rai Radio 1

CORRIERE DELLA SERA

la Repubblica

Il Sole 24 ORE

il Giornale

ItaliaOggi

Libero Quotidiano.it

fanpage.it

PANORAMA

TGCOM24

TG5

Rai News 24

Rai 1

Rai 2

Rai 3

Rai Radio 1

Contattaci

- Orari

Lunedì – Venerdì: 9.00 – 13.00 / 14.30 – 19.00

Lunedì – Venerdì:
9.00 – 13.00 / 14.30 – 19.00

- Email

info@alassistenzalegale.it

- Telefono

+39 02 5450823

Chiamaci
Contattaci
□
□
□
□
☐ Ho letto e accetto i termini dell'Informativa sulla Privacy
Invia